



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-323/18 del 3 marzo 2020 ECL:EU:C:2020:140	Tesco Global contro amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, direzione delle imposte per i grandi contribuenti, Ungheria	Grande Sezione	Rinvio pregiudiziale	HU	Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest - Organo di non di ultima istanza	Juliane Kokott, 4 luglio 2019	Sentenza	Capacità contributiva come presupposto della legittimità della tassazione; Legittimità dell'imposizione progressiva; tributo di scopo; vincolo di destinazione come presupposto per la sussistenza di aiuti di Stato incompatibili con TFUE	Imposta fortemente progressiva sulla cifra d'affari - Diritto di stabilimento - Aiuti di Stato
Classificazione									
Imposte dirette									
Questione pregiudiziale									
1)Compatibilità di imposta settoriale fortemente progressiva applicabile principalmente sugli operatori economici stranieri (e dagli effetti indirettamente discriminatori) con il diritto di stabilimento 2)Compatibilità della suddetta imposta con il divieto di aiuti di Stato, tenuto conto che il carico fiscale effettivo, nello scaglione più elevato, grava prevalentemente su soggetti passivi detenuti da soggetti stranieri 3)Compatibilità della suddetta imposta con il divieto di aiuti di Stato per il finanziamento di una esenzione fiscale con il gettito fiscale della imposta in questione 4)Mancato rispetto del principio di equivalenza ed effettività nel caso di esclusione della possibilità di richiedere il rimborso del tributo solo per alcuni soggetti									
Dispositivo									
Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che istituisce un'imposta fortemente progressiva sul volume d'affari, il cui onere effettivo è principalmente sostenuto da imprese controllate direttamente o indirettamente da cittadini di altri Stati membri o da società aventi sede in un altro Stato membro, in ragione del fatto che tali imprese realizzano i fatturati più consistenti sul mercato di cui trattasi									
Nota redazionale									
Questa sentenza va letta in parallelo con la coeva sentenza Vodafone (C-75/18) e appartiene al filone delle imposte settoriali, già analizzato dalla CGUE nella sentenza Hervis (C-385/12). A questa sentenza fanno seguito ulteriori procedimenti nello stesso filone, relativi ai casi Commissione contro Ungheria (C-596/19 P) e Commissione contro Polonia (C-562/19 P). La sentenza Tesco Global è largamente simile a quella sul caso Vodafone Ungheria, rispetto alla quale mancano solo i profili relativi alla compatibilità con il sistema di imposizione comune sul valore aggiunto. Pertanto, la sentenza Tesco Global rileva ai fini della determinazione della rilevanza del principio di capacità contributiva nel diritto dell'Unione Europea, della delimitazione del concetto di discriminazione indiretta, nonché del divieto di aiuti di Stato. Pur non affermando in modo esplicito la rilevanza del principio di capacità contributiva come principio del diritto dell'Unione Europea, la sentenza Tesco Global indirettamente ne riconosce l'importanza ai fini di determinare la legittimità dei tributi quando il suddetto principio viene espressamente riconosciuto dal diritto nazionale di uno Stato membro. In tali situazioni, la sentenza inoltre riconosce la validità del fatturato, ossia del volume di affari, di rappresentare un valido indice di capacità contributiva, ammettendo che il principio di capacità contributiva possa giustificare l'applicazione di un tributo settoriale anche con caratteristiche fortemente progressive, senza determinare necessariamente effetti di discriminazione indiretta sui soggetti stranieri, che sono tra le categorie maggiormente obbligate al pagamento del suddetto tributo. Il concetto di discriminazione indiretta presuppone una valutazione degli effetti della misura nazionale che incide in modo differenziato, gravando sui soggetti stranieri in misura maggiore rispetto a quelli nazionali. In tale contesto, la forte progressività dell'imposta, che di fatto colpisce principalmente gli stranieri non determina nel caso di specie una discriminazione indiretta, che sarebbe incompatibile con il diritto di stabilimento, in quanto l'aliquota inferiore è applicabile in modo non discriminatorio. Come nella sentenza Vodafone Ungheria, la Corte di Giustizia ha affermato che l'assenza di un vincolo di destinazione con il gettito riscosso dall'imposta impedisce la configurazione del tributo come aiuto negativo. La Corte non si è invece pronunciata sulla quarta questione pregiudiziale, non essendo necessaria ai fini della sentenza.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									